**TITOLO I. COSTITUZIONE, SEDE, DURATA Art. I. 1. Costituzione e sede**

Ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile, si costituisce l'Associazione a carattere culturale denominata C.N.F. "Coordinamento Nazionale SFP Nuovo Ordinamento", con sede in via Ercolano 5, Roma. Essa può aprire uffici di rappresentanza o altre sedi in Italia.

**Art. I. 2. Fine**

L'Associazione non ha fine di lucro è apartitica ed aconfessionale, si attiene ai principi della democraticità ed elettività delle cariche sociali ma potrà avvalersi, laddove la presidenza lo ritenesse necessario, dell'opera di terzi retribuiti. È costituita da persone fisiche, associazioni e persone giuridiche liberamente associate. La sua durata è illimitata.

**Art. I. 3. Scopo** L'Associazione ha per scopo:

1. la tutela *dell'Aequitas,* la parità di diritti e di trattamento, come stabilito dal principio di eguaglianza dell'art. 3 della Costituzione italiana; il riconoscimento del merito e delle competenze conseguite tramite il percorso universitario culminato con il conseguimento della laurea presso le Università Italiane in Scienze della Formazione Primaria.
2. La difesa, la tutela e la salvaguardia in qualsiasi ambito e campo, nessuno escluso, del titolo abilitante conferito dal corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria - istituito da Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, emanato ai sensi della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e modificato dal decreto del MIUR n. 81 del 25 marzo 2013- e in subordine di tutte le abilitazioni ordinarie selettive.
3. Quello di favorire la nascita di un collegamento stabile tra tutte le associazioni, enti, università ed ordini scolastici di qualsiasi grado ovvero gli altri soggetti collettivi impegnati nel rispetto dei diritti per legge previsti e condivisi dallo scopo della presente associazione. L'Associazione promuove, cura e diffonde i valori di giustizia, legalità e solidarietà sociale, umana, civile, culturale tra i soggetti mediante opere di informazione, istruzione e formazione alla conoscenza e consapevolezza dei diritti fondamentali di ciascun essere umano ed in particolare, dei diritti e della tutela di tutti i soggetti previsti dal presente statuto.
4. L'adesione a comitati o altre organizzazioni che operino nell'ambito delle tutele dei diritti degli studenti e dei laureati, degli specializzati e di tutti i lavoratori anche del settore scuola, al fine del raggiungimento dello scopo prefissato di volta in volta dall'associazione e relativo all'oggetto sociale.
5. Quello di stipulare convenzioni con Istituzioni ed Enti pubblici e/o soggetti privati per la gestione di servizi ad attinenza con lo scopo sociale su tutto il territorio nazionale ed internazionale.
6. Quello di promuovere corsi di aggiornamento professionale, campagne di sensibilizzazione, convegni, tavole rotonde, pubblicazioni e/o corsi di formazione, incontri di studio su tutti i temi riconducibili in maniera diretta od indiretta con lo scopo sociale, elaborando, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, proposte legislative sotto ogni forma di iniziativa, conformi alle leggi vigenti, da sottoporre al vaglio degli organi costituzionalmente preposti, promuovere una cultura della legalità, della solidarietà, della tutela delle persone e dell'ambiente basata sulla Costituzione e sul rispetto delle norme nazionali e comunitarie che tutelano principalmente i diritti della persona umana e dei lavoratori, soprattutto nel mondo della Scuola e dell'Istruzione in generale. Promuovere una cultura della

responsabilità contro tutti i soggetti che abusano della propria posizione nei confronti di altri soggetti. Promuovere ed organizzare progetti che abbiano quali finalità l'avanzamento della missione del presente statuto, comprese iniziative di beneficenza al fine di finanziare i progetti.

1. Per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà altresì costituirsi parte civile nei processi penali per tutti i delitti in cui vengano lesi i diritti tutelati dal presente statuto e racchiusi nello scopo sociale ovvero l'associazione potrà altresì costituirsi in qualsiasi sede giudiziaria per la tutela dei propri associati o di chi ne faccia richiesta.
2. Di ricercare e mettere a disposizione quelle capacità professionali che possano rivelarsi utili alla realizzazione dei progetti. Gestire, seguendo i criteri di minor rischio, i beni mobili ed immobili in ogni modo e per qualsiasi ragione ricevuti a titolo gratuito e non. Curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni, riviste e manuali avvalendosi anche di un sito internet e, più in generale della rete e dei social media. Curare la realizzazione e diffusione di strumenti di studio e di comunicazione attraverso testate giornalistiche, case editrici, da realizzarsi a mezzo stampa, saggi, libri, audiovisivi e ogni altro strumento di comunicazione per la diffusione delle proprie iniziative e ricerche.
3. Potrà stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, anche a breve o lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipulare di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione. Organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque da essa posseduti. Partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione. Partecipare a società di capitali, con esclusione di partecipazione di controllo, che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi dell'oggetto sociale. Ideare e sviluppare progetti di solidarietà sociale anche per conto terzi nonché stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

**Art. I. 4. Oggetto sociale**

La promozione e la difesa della libertà di istruzione sancita dagli Artt. 33 e 34 della Costituzione Italiana. Per il conseguimento delle suddette attività, l'Associazione potrà intraprendere tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dei suoi scopi, compatibilmente con il suo Statuto e di quanto finora descritto nello scopo sociale.

**Art. I. 5. Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e l'anno sociale corrisponde all'anno solare. **Art. I. 6. Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con maggioranza qualificata dei 4/5 dei votanti. In tal caso l'Assemblea, con maggioranza qualificata dei 2/3, decide la destinazione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

**TITOLO II. I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE C.N.F.**

**Art. II. 1. I soci**

Ci sono tre tipologie di soci: soci fondatori, soci ordinari, soci onorari.

1. I soci fondatori, che hanno costituito l'Associazione, sono presenti nell'atto costitutivo allegato al presente Statuto e scelgono, a titolo esclusivo, i membri del Collegio dei Probiviri.
2. I soci ordinari. Possono essere ammessi all'Associazione in qualità di soci ordinari, persone fisiche che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione, per il perseguimento degli scopi della stessa e che siano in possesso di abilitazione ordinaria selettiva all'insegnamento o comunque in via di conseguimento (dovranno essere iscritti almeno al **II°** anno del corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria). Essi hanno diritto di voto qualora venga richiesto dai soci fondatori. I soli soci ordinari possono concorrere alla candidatura ed elezione nelle varie cariche.
3. I soci onorari, siano essi persone fisiche o giuridiche e associazioni, sono quei soci fra i fondatori e gli ordinari che dispongono di donazioni o lasciti nei confronti dell'associazione o che si rendano disponibili a lavorare per essa.

**Art. II 2. Doveri dei soci**

I soci sono tenuti alla realizzazione degli scopi sociali. I soci ordinari possono candidarsi o richiedere di essere nominati per tutte le cariche sociali.

I soci acquisiscono diritto di parola partire dal momento della loro iscrizione. Il diritto di parola richiamato e/o il diritto al voto è sempre subordinato al pagamento della quota sociale, ove richiesta e presente

I soci riconoscono la validità sia del voto cartaceo sia elettronico.

**Art. II. 3. Domanda di ammissione**

La domanda di ammissione di nuovi soci (persona fisica) viene inviata al Coordinamento. Questa deve essere corredata della documentazione necessaria a dimostrare il possesso del titolo abilitante selettivo conferito dalla laurea in Scienze della Formazione Primaria o comunque l'iscrizione al II anno del corso di studi in Scienze della Formazione Primaria attraverso un'autocertificazione reperibile anche nell'area utente del sito della propria Facoltà, oltre che l'invio di un proprio documento di identità in corso di validità.

Requisito fondamentale, pena insindacabile non iscrizione quale socio, è la contestuale comunicazione di un indirizzo valido di mail: qualora il richiedente socio ovvero il socio già ammesso non comunichi la variazione del proprio indirizzo mail al Coordinamento, lo stesso richiedente o socio già ammesso sarà ritenuto l'unico responsabile dell'omessa comunicazione.

**Art. II. 4. Perdita qualifica di socio**

1. La qualifica di socio si perde: per dimissioni, da presentarsi al Coordinamento; con la morte del socio se persona fisica, con lo scioglimento se persona giuridica o associazione; se e quando sarà prevista una quota associativa, per morosità, a causa di ritardo superiore a 3 mesi successivi all'inizio dell'anno; per espulsione, a causa del mancato rispetto delle norme statutarie o per comportamento moralmente o materialmente lesivo nei confronti dell'Associazione.
2. In caso di socio persona giuridica o associazione, con delibera del direttivo.
3. ll socio dimissionario o espulso non ha diritto al rimborso della quota o donazione eventualmente versata, né in toto né in parte.
4. Quando un socio per malattia, disoccupazione o per altri motivi particolari non possa tenersi in regola con il pagamento della quota associativa, il Coordinamento, se lo riterrà opportuno, lo sospenderà dal pagamento della stessa, salvo a mettersi in regola al ritorno delle normali condizioni.
5. Il rappresentante di un socio persona giuridica o associazione può essere soggetto alla revoca del gradimento assembleare senza che questo implichi il termine del rapporto associativo della persona giuridica o associazione.

**Art. II. 5. Sanzioni**

Nei confronti dei soci che non rispettino lo statuto possono essere adottati i seguenti provvedimenti: richiamo; sospensione dai lavori dell'Assemblea Generale e delle Assemblee di Area per un tempo determinato; espulsione.

**Art. II. 6. I soci onorari dell'associazione C.N.F.**

Possono essere ammessi come soci onorari dell'Associazione persone fisiche che intendano sostenere l'attività dell'Associazione attraverso lavoro volontario di promozione esterna dell'Associazione e dei suoi scopi. Essi possono partecipare ai lavori assembleari ma non hanno diritto di voto nell'associazione.

Possono inoltre essere ammessi come soci onorari dell'Associazione persone giuridiche e associazioni, per le quali, rispetto a quanto previsto per gli aggregati persona fisica, non è ammessa la partecipazione alle assemblee dell'Associazione.

La qualifica di socio onorario si perde secondo le stesse modalità previste per i soci.

**TITOLO III. GLI ORGANI E LE CARICHE Art. III. 1. Gli Organi e le Cariche**

**Le cariche** dell'Associazione sono: il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.

**Art. III. 2. Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea Generale si riunisce utilizzando lo strumento della mailing list e/o in eventuale sessione permanente per mezzo dei gruppi già presenti sui social network. Compito dell'Assemblea Generale, oltre a quelli fissati nel presente Statuto, è la discussione delle linee operative e degli obiettivi dell'Associazione. Altro compito dell'Assemblea Generale è il rinnovo delle cariche sociali, esclusi il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere, che vengono nominati dal Coordinamento.

**Art. III. 3. Attribuzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea Generale esamina le decisioni del Coordinamento per mezzo del meccanismo del silenzio-assenso. Qualora entro 3 giorni lavorativi dall'invio da parte del Coordinamento delle comunicazioni email ovvero tramite strumento social media almeno 1/5 dei soci presentino obiezione formale alla decisione, il Coordinamento può agire in uno dei modi seguenti:

1. il Coordinamento può chiedere all'Assemblea Generale di votare una determinata decisione;
2. in alternativa, il Coordinamento può chiedere all'Assemblea Generale di votare la decisione così come era stata presentata ponendo la questione di fiducia. In questo caso, qualora la decisione venga bocciata dall'Assemblea, il Coordinamento rassegna le dimissioni. In questa votazione, i voti astenuti contano come voti favorevoli alla decisione del Coordinamento.

**Art. III. 4. Delibere**

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, ove non altrimenti indicato. In caso di parità in una votazione, determinante è il voto del Presidente dell'Associazione. In caso di parità nell'elezione di una carica, vince il candidato iscritto da più tempo nell'Associazione.

**Art. III. 5. Il Coordinamento dell'Associazione**

Il Coordinamento dell'Associazione è composto da 13 soci fondatori. La carica dura sino alle elezioni generali successive, salvo revoca da parte dell'Assemblea generale.

Il Coordinamento ha il compito di coordinare l'attività dell'Associazione, di conseguire gli scopi sociale e far rispettare lo statuto a tutti i soci. Ha il potere di nominare propri legali per il conseguimento degli scopi sociali ovvero di avvalersi di qualsiasi professionista per i medesimi scopi. Ha altresì il compito di rendere disponibili ai soci tutte le informazioni pertinenti all'attività dell’associazione.

Il nuovo Coordinamento si insedia un mese dopo la pubblicazione dei risultati delle elezioni. Nel mentre, i Coordinatori neo-eletti partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del Coordinamento uscente. Le cariche elette per sostituire soci dimissionari o revocati, sono invece immediatamente effettive.

Il Coordinamento delibera a maggioranza semplice. Può delegare dei soci a svolgere particolare compiti, tra i quali la cura delle relazioni tra l'Associazione e altre organizzazioni. Le deleghe effettuate da un Coordinamento decadono con il Coordinamento stesso.

Le deliberazioni del Coordinamento sono da ritenersi approvate con il meccanismo del silenzio-assenso.

Il Coordinamento, in casi di urgenza, può decidere azioni in modo autonomo e senza sottoporle al giudizio dell'Assemblea generale.

Nel caso di dimissioni del Coordinamento, nel periodo vacante tra tali dimissioni e la nomina del nuovo, il dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Coordinamento, quando siano dimissionari la maggioranza dei membri, ovvero almeno cinque degli stessi.

L'elezione dei Coordinatori si svolge con le seguenti modalità: sia 13 il numero dei membri da eleggere: il Coordinamento uscente raccoglie le candidature per l'elezione dei nuovi almeno due settimane prima della data delle elezioni. Ognuno degli aventi diritto al voto può esprimere al più 2 preferenze; risultano eletti alla carica di membri del Direttivo i primi 13 classificati. Qualora i candidati delle posizioni 11, 12 e 13 abbiano una differenza di voti con percentuale inferiore a I si procede a ballottaggio.

**Art. III. 6. Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è un membro del Direttivo ed è nominato dallo stesso appena pubblicati i risultati delle elezioni. Dura in carica dall'insediamento del nuovo Coordinamento sino all'insediamento di quello successivo.

Il Presidente ha compiti di rappresentanza formale e legale dell'Associazione in fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha il compito di Coordinare l'attività del Coordinamento dell'Associazione.

**Art. III. 7. Il Vicepresidente**

Il Coordinamento può decidere di nominare un Vicepresidente che collabora con il Presidente e lo sostituisce nei momenti di sua momentanea indisponibilità; in caso di dimissioni, sino all'elezione del nuovo Presidente.

**Art. III. 8. Il Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato, all'occorrenza, dal Direttivo e dura in carica un anno, salvo revoca. Esso presenta il bilancio entro il 31/12 e il conto preventivo entro il 31/12 di ciascun anno. Il bilancio e il preventivo vengono approvati nel corso dei quindici giorni successivi alla loro presentazione. Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei libri contabili e della redazione del bilancio, nonché di tutti i movimenti eseguiti in nome proprio per conto dell'Associazione. Il Tesoriere, ove incaricato, dovrà immediatamente comunicare i giustificativi di spesa al Coordinamento e sarà il diretto ed unico responsabile della gestione delle eventuali quote sociali e di qualsiasi altra somma o titolo.

Il Tesoriere, per le quote associative o in caso di donazioni, può delegare uno o più soci a curare la raccolta dei fondi in aree diverse da quelle in cui risiede. Esso è responsabile solo della parte di fondo comune da lui direttamente controllata. Il Tesoriere e i soci da lui delegati, sono revocabili da parte del Coordinamento o dell'Assemblea.

**Art. III. 9. Le Votazioni**

Ove non altrimenti specificato, le deliberazioni dell'Associazione sono valide se prese a maggioranza semplice dei soci votanti.

Le elezioni delle cariche sociali si svolgono a scrutinio segreto, le altre a scrutinio palese.

Il Coordinamento viene eletto la prima settimana di febbraio di ogni anno, eccezion fatta per il rinnovo delle cariche dimissionarie o revocate o per il rinnovo del Coordinamento dimissionario.

**TITOLO IV. FONDO COMUNE Art. IV. 1. Costituzione**

L'Associazione dispone di un fondo comune alimentato da donazioni e dalle quote associative. Fatta salva la decisione che per il primo periodo associativo transitorio, che corrisponde alla durata del primo Coordinamento, l'ammontare della quota associativa è pari a 10€, per gli anni successivi, la quota associativa viene annualmente deliberata dall'Assemblea su proposta del Presidente, sentito il Direttivo. Il fondo comune viene amministrato dal Tesoriere, nominato dal Direttivo.

**Art. IV. 2. Patrimonio.**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dal fondo iniziale eventualmente versato dai soci fondatori;
2. da qualunque importo che pervenga all'Associazione per atto di liberalità o a titolo di contributo da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere -e privati, da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea;
3. dalle somme incassate a titolo di liberalità attraverso quote associative, ordinarie o straordinarie;
4. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione per donazione, lasciti o successione;
5. dai proventi derivanti da convenzioni con istituzioni ed enti pubblici e privati per la gestione di servizi socio assistenziali, ovvero derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

**TITOLO V. MODIFICHE DELLO STATUTO Art. V. 1. Modalità**

Lo Statuto è modificato dall'Assemblea Generale riunita in sessione straordinaria a maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. Va applicata la normativa del Codice Civile sulle associazioni.

**TITOLO VI. CONTROVERSIE.**

**Art. VI. 1. Modalità e foro competente.**

Qualsiasi controversia che riguardi i rapporti tra l'Associazione e gli associati, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, sarà rimessa alla decisione preventiva e pregiudiziale del Direttivo.

Qualora sia da giudicare un componente del Direttivo, verrà costituito un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati uno ciascuno dalle parti contendenti e il terzo dai primi due membri sopranominati. Essi giudicheranno secondo equità con dispensa da ogni formalità di procedura, ex bono et aequo, e inappellabilmente.

Il foro competente per qualsiasi controversia è quello di Roma.